

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6614 del 14/12/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - Società ECOINERTI SRL con sede legale in comune di Ferrara via Ariosto n. 2 ed impianto in comune di Ferrara via Bologna n. 918 fraz. San Martino. AUA per esercizio dell'attività di recupero di rifiuti inerti.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6866 del 14/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 15007/2018/GV

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Società **ECOINERTI SRL** con sede legale in comune di Ferrara, via Ariosto n. 2 ed impianto in comune di Ferrara, via Bologna n. 918 fraz. San Martino loc. Buttifredo - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti inerti.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda al SUAP del Comune di Ferrara in data 26/04/2018, prot. SUAP n. 51898/2018, trasmessa dal SUAP ad Arpae ed assunta al PGFE/2018/5419 del 8/05/2018, dalla ditta Ecoinerti srl, nella persona di Andrea Pancaldi, in qualità di legale rappresentante, con sede legale in comune di Ferrara, via Ariosto n. 2, ed impianto in comune di Ferrara, via Bologna n. 918 fraz. San Martino loc. Buttifredo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta in oggetto per ottenere l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di dilavamento piazzali, il rinnovo dell'Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, e nulla osta di impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della L. 26/10/1995 n. 447;
- Vista la precisazione della società che presso l'impianto è installato un contenitore-distributore di gasolio con volume utile pari a 8.000 litri, e che al momento dell'utilizzo verrà inoltrata dalla ditta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini antincendio, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che la Delibera Regionale sopracitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell’ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di prima pioggia dispone: “in sede di rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente, se del caso, individua nell’ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi”;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico allegata all’istanza;
- Vista la comunicazione di questa Struttura di verifica della completezza formale, in cui si comunicava la carenza della documentazione presentata a corredo dell’istanza, inviata al SUAP con nota PGFE/2018/5855 del 17/05/2018;
- Vista la richiesta di integrazioni del SUAP alla società in data 1/06/2018, in merito alle richieste del Comune di Ferrara – Servizio Ambiente e di Hera Spa prot. 48262 del 21/05/2018, con contestuale sospensione dei tempi del procedimento;
- Vista anche la richiesta di integrazioni da parte di Arpae SAC PGFE/2018/10299 del 4/09/2018;
- Viste le integrazioni pervenute dalla società tramite SUAP in data 22/11/2018 assunte al PGFE/2018/14224;
- Visto il parere del Comune di Ferrara – Servizio Ambiente, p.g. 148410 del 29/11/2018, relativo alle matrici scarichi idrici e rumore, assunto al PGFE/2018/14587 del 30/11/2018;

- Visto in particolare il parere di Hera Spa – Fognatura Depurazione Emilia – Area Ferrara, prot. 109457 del 29/11/2018, allegato al parere di cui sopra, nel quale si precisa che il ricettore fognario presente nella zona oggetto di intervento è costituito da un sistema separato (rete pubblica fognatura di tipo nero e di tipo bianco) che confluisce nel collettore principale a sistema misto di via Navigazione, il quale è dotato di impianto di sollevamento con la funzione di inviare la portata dei reflui costituita dalle acque nere e di prima pioggia all'impianto di Depurazione di Ferrara, mentre la parte eccedente (acque meteoriche) viene immessa mediante scolmatore nel canale consorziale San Martino. Pertanto viene accettata l'immissione delle acque di dilavamento piazzali sulla condotta fognaria di tipo bianco. Tuttavia, semmai dovesse essere realizzato un sistema fognario di tipo separato su via Navigazione, le acque di dilavamento piazzali in uscita dal trattamento in continuo dovranno essere allacciate alla condotta di tipo nero con portata idraulica istantanea da definire.
- Vista la comunicazione della società pervenuta con nota assunta al PGFE/2018/15016 del 11/12/2018, con la quale la stessa dichiara di non essere intenzionata a proseguire l'attività di recupero della Tipologia 7.6 del D.M. 5/02/98, in quanto non più trattata presso l'impianto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla società **ECOINERTI srl**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ferrara, via Ariosto n. 2, ed impianto in comune di Ferrara, via Bologna n. 918 fraz. San Martino loc. Buttifredo, CF 01683740383, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti di natura inerte.

- 1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento piazzali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune
<i>Rifiuti</i>	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Arpae

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI IN PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO SEPARATO DI VIA BOLOGNA

1) Il punto di scarico finale in pubblica fognatura è contraddistinto nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A", come S1 – scarico finale acque di dilavamento piazzali;**

2) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all. B sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura (**Allegato "B"** al presente atto) ed il controllo avverrà nel punto così contraddistinto in planimetria:

- PC1 punto campionamento acque di dilavamento piazzale

3) Entro 90 gg. dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo la ditta dovrà provvedere a:

- predisporre la vasca di accumulo/decantazione, come da progetto;
- predisporre idoneo pozzetto di campionamento (con un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta), come da progetto;
- identificare mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo il pozzetto di campionamento PC1;

Al termine dei lavori di cui sopra la ditta dovrà dare immediata comunicazione corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognature e Depurazione Emilia – Area Ferrara, al Comune di Ferrara Servizio Ambiente e ad Arpae;

4) la ditta deve provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi a mezzo di ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

5) tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

6) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

7) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

8) Il titolare dello scarico è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con Delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

Si ricorda inoltre che:

- HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia - Area Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Fognatura e Depurazione Emilia - Area di Ferrara;
- il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognature e Depurazione Emilia - Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- al personale dipendente di HERA Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi

B) RUMORE

1. L'attività, in coerenza con i risultati della valutazione di impatto acustico presentata dalla ditta unitamente alla documentazione allegata all'istanza, dovrà essere svolta esclusivamente in orario diurno;
2. le barriere acustiche costituite da alberature e da elementi in calcestruzzo prefabbricati, come descritte nella valutazione di impatto acustico, dovranno essere mantenute;
3. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
4. nell'eventualità dovessero pervenire al Comune di Ferrara – Settore Ambiente – delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, lo stesso si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

C) RIFIUTI

I S C R I V E

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi R13 messa in riserva e R5 riciclo/recupero la società ECOINERTI S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in comune di Ferrara (FE) Via Ariosto n. 2, CF 01683740383, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata in comune di Ferrara (FE) fraz. San Martino, Via Bologna n. 918, loc. Buttifredo, con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

CER: 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170802 – 170107 – 170904

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).

Quantitativi: ton./anno 40.000, messa in riserva istantanea ton. 4.800;

e alle seguenti condizioni:

- 1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi
- 2) Dovrà essere inoltrata a questa Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati a smaltimento, relativa all'anno precedente;
- 3) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;

4) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;

5) I cumuli presenti presso l'impianto, sia di rifiuti che di materie prime, non potranno superare l'altezza massima di 7 metri.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione agli Enti interessati.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Codigoro.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.